MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, recante "*Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che, in deroga all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, entro il limite massimo di spesa di € 216.000.000,00 per l'anno 2016 e di € 117.000.000,00 per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e che, al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori;

VISTO l'art. 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il quale dispone che le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche e integrazioni possono essere destinate dalle Regioni, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a € 180.000.000,00, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per poterle destinare, nell'anno 2021, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTA la nota prot. n. 15662 dell'8 novembre 2021 con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2021 per il finanziamento dell'intervento *ex* art. 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, pari ad € 29.721.000,00;

VISTI gli ordini di pagare n. 664 e n. 665 del 1° dicembre 2021 con il quale sono state rimborsate all'INPS le risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso per il finanziamento dell'intervento *ex* art. 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 15732 del 4 ottobre 2022, inviata all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta certificata prot. n. 40/10852 del 6 ottobre 2022, con cui l'INPS richiede il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2021 per l'attuazione dell'intervento *ex* art. 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, date dalla differenza tra l'onere sostenuto e quanto già percepito, quantificate in € 24.323.278,72 sul capitolo INPS 8E1203613;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento, in favore dell'INPS, della somma di € 24.323.278,72, ai sensi dell'art. 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148 e successive modifiche e integrazioni,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e il contestuale trasferimento della somma di € 24.323.278,72 (ventiquattromilionitrecentoventitremiladuecentosettantotto/72) in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul capitolo 2230 – P.G. 1 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Dott.ssa Agnese De Luca
Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG/ES

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.